

Indice generale

TITOLO I - I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE.....	2
CAPO I - GLI AFFILIATI.....	2
art. 1 - AFFILIAZIONE ALLA F.A.S.I.....	2
art. 2 - MODALITÀ DI AFFILIAZIONE.....	3
art. 3 - RIAFFILIAZIONI.....	4
art. 4 - RAPPRESENTANZA SOCIALE DELL'AFFILIATO.....	4
art. 5 - SEDE SOCIALE.....	5
art. 6 - ELENCHI DEGLI AFFILIATI.....	5
art. 7 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI.....	5
art. 8 - DOVERI ED OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI.....	5
art. 9 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, INCORPORAZIONE, FUSIONE, CESSAZIONE.....	6
CAPO II - I TESSERATI.....	7
art. 10 - I SOGGETTI.....	7
art. 11 - DIRITTI DEI TESSERATI.....	7
art. 12 - DOVERI DEI TESSERATI.....	7
art. 13 - GLI ATLETI - REQUISITI GENERALI.....	8
art. 14 - CATEGORIE.....	8
art. 15 - ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE.....	8
art. 16 - ATLETI AZZURRI.....	9
art. 17 - TESSERAMENTO.....	9
art. 18 - RINNOVO DEL TESSERAMENTO.....	10
art. 19 - TRASFERIMENTI AD ALTRO AFFILIATO - VINCOLO SOCIALE.....	10
art. 20 - TRASFERIMENTI AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI.....	11
art. 21 - DOVERI DEGLI ATLETI.....	11
art. 22 - TESSERAMENTO DEGLI STRANIERI.....	12
art. 23 - SQUADRE NAZIONALI.....	12
art. 24 - RICONOSCIMENTI AL MERITO SPORTIVO.....	13
CAPO III - DIRIGENTI - GIUDICI - TECNICI.....	13
art. 25 - DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI.....	13
art. 26 - I GIUDICI.....	13
art. 27 - TECNICI.....	13
CAPO IV - NORME GENERALI.....	14
art. 28 - DOVERI E DIRITTI.....	14
art. 29 - ELEGGIBILITÀ E CANDIDATURE.....	14
TITOLO II - GLI ORGANI FEDERALI.....	15
CAPO I - ORGANI CENTRALI.....	15
art. 30 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE.....	15
art. 31 - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ATTRIBUZIONE DEI VOTI.....	17
art. 32 - DIRITTO DI VOTO COMPUTO DEI VOTI PLURIMI.....	17
art. 33 - RAPPRESENTANZA NELLE ASSEMBLEE.....	18
art. 34 - COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.....	18
art. 35 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA.....	18
art. 36 - IL PRESIDENTE FEDERALE.....	18
art. 37 - IL CONSIGLIO FEDERALE.....	19
art. 38 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE.....	20
art. 39 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	20
CAPO II - ALTRI ORGANISMI FEDERALI.....	20
art. 40 - LA SEGRETERIA FEDERALE.....	20
art. 41 - COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE.....	20
art. 42 - COMMISSIONE MEDICA.....	21
art. 43 - LA COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA.....	21

art. 44 - COMMISSIONE STUDI E RICERCHE.....	22
art. 45 - COMMISSIONE ANTIDOPING.....	22
CAPO IV - GLI ORGANI FEDERALI PERIFERICI.....	22
art. 46 - LE ASSEMBLEE REGIONALI.....	22
art. 47 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE.....	23
art. 48 - IL COMITATO REGIONALE.....	23
art. 49 - DELEGATO REGIONALE.....	24
art. 50 - LE ASSEMBLEE PROVINCIALI.....	24
art. 51 - I COMITATI PROVINCIALI.....	25
art. 52 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE.....	25
art. 53 - DELEGATI PROVINCIALI.....	25
TITOLO III - LE MANIFESTAZIONI DI ARRAMPICATA SPORTIVA.....	26
art. 54 - CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI.....	26
art. 55 - MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI UFFICIALI.....	27
art. 56 - MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI AD INVITO.....	27
art. 57 - MANIFESTAZIONI NAZIONALI.....	27
art. 58 - MANIFESTAZIONI INTERREGIONALI.....	27
art. 59 - MANIFESTAZIONI REGIONALI.....	28
art. 60 - MANIFESTAZIONI PROVINCIALI.....	28
art. 61 - MANIFESTAZIONI SOCIETARIE.....	28
art. 62 - MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA.....	28
art. 63 - ENTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI.....	29
art. 64 - APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI.....	29
art. 65 - ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI.....	29
art. 66 - GIUDICE DI GARA.....	30
art. 67 - ISPETTORE TECNICO FASI.....	30
art. 68 - RECLAMI E RICORSI.....	30
art. 69 - VERBALI E CLASSIFICHE DI GARA.....	30
art. 70 - OMOLOGAZIONE DELLE GARE.....	31
art. 71 - NORMA GENERALE.....	31
art. 72 - ENTRATA IN VIGORE.....	31

TITOLO I - I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I - GLI AFFILIATI

art. 1 - AFFILIAZIONE ALLA F.A.S.I.

1. Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche che intendono svolgere l'attività dell'arrampicata sportiva, secondo le finalità stabilite dall'art.3 dello Statuto Federale e che non perseguono scopi di lucro, possono presentare domanda di affiliazione alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana di seguito denominata FASI (art. 9, Statuto Federale).
2. La domanda deve essere rinnovata ogni anno.
3. Possono, altresì, chiedere di essere affiliati alla FASI i Gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
4. Le Società, le Associazioni e gli Enti sportivi militari, di cui ai precedenti commi, saranno di seguito denominati affiliati.

art. 2 - MODALITÀ DI AFFILIAZIONE

1. Per ottenere la prima affiliazione gli interessati devono presentare apposita domanda.
2. La domanda di prima affiliazione deve essere sottoscritta dal Presidente della Società, Associazione o Ente sportivo militare richiedente, che attesta sotto la propria personale responsabilità la corrispondenza al vero di ogni dichiarazione resa e la conformità all'originale di ogni documento.
3. La domanda di affiliazione deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dalla Segreteria federale, integralmente compilato e corredato dalle ricevute di versamento della quota di affiliazione.
4. La domanda di affiliazione deve contenere:
 - a) l'indicazione e la denominazione completa dell'affiliando;
 - b) la copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione del Consiglio direttivo, nonché la specificazione degli incarichi ricoperti;
 - c) lo Statuto dell'affiliando;
 - d) il nome del medico sociale;
 - e) il nome dei tecnici sociali se esistenti;
 - f) l'elenco nominativo di tutti i soci in numero non inferiore a dieci, salvo per l'affiliazione degli Enti sportivi militari per i quali non vige il suddetto limite numerico.
5. La domanda di affiliazione deve essere redatta in duplice copia, presentata al Consiglio regionale o al Delegato regionale competente oppure al Consiglio provinciale o al Delegato provinciale, onde consentire l'immediata trasmissione alla Segreteria federale della FASI. In assenza dei summenzionati organi nella Regione, dovrà essere presentata direttamente alla Segreteria federale. La Segreteria federale dovrà rilasciare ricevuta della domanda di affiliazione.
6. La domanda di affiliazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno.

7. La Segretaria federale, espletati i controlli formali, sottopone la domanda al Consiglio Direttivo che delibera in merito.
8. Sia in caso di accoglimento, sia di rigetto, la Segreteria federale provvederà a darne immediata informazione sia all'interessato, sia all'Organo periferico competente.
9. In caso di accoglimento, l'affiliazione decorrerà dalla data di ricezione della domanda da parte della Segreteria.
10. In seguito all'accettazione della domanda tutti coloro i quali figurano iscritti nei moduli di affiliazione, dovranno essere tesserati alla FASI previo pagamento della relativa quota.

art. 3 - RIAFFILIAZIONI

1. Successivamente alla prima affiliazione, gli affiliati sono tenuti a presentare domanda di riaffiliazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La riaffiliazione potrà essere effettuata oltre il 31 gennaio e fino al 31 marzo, ma in tal caso l'affiliato non potrà godere di alcuno dei diritti derivanti dall'affiliazione. Qualora nel suddetto periodo sia convocata un'assemblea federale ovvero degli organi periferici, il diritto di partecipazione alla stessa è subordinato all'avvenuta, effettiva riaffiliazione.
2. La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il 31 marzo comporta la decadenza del rapporto associativo con la FASI ed ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione, subordinata all'osservanza delle procedure previste all'articolo precedente.
3. La procedura per la riaffiliazione - salvo quanto disposto nel presente articolo - è identica a quella per la prima affiliazione. Lo Statuto sociale dovrà essere allegato, solo nel caso in cui siano intervenute modifiche deliberate successivamente alla prima affiliazione. In tal caso dovranno essere allegati anche i verbali delle Assemblies che le hanno votate.
4. La Segretaria federale, espletati i controlli formali, accoglie la domanda di riaffiliazione salva contraria delibera nel corso del primo Consiglio federale o Consiglio di Presidenza per conto del Consiglio federale.
5. La FASI dovrà attestare la regolarità delle quote relative al tesseramento.
6. Se non è stata accolta la domanda di riaffiliazione, i tesserati del riaffiliando sono sciolti dal vincolo sociale.

art. 4 - RAPPRESENTANZA SOCIALE DELL'AFFILIATO

1. La rappresentanza sociale dell'affiliato nei confronti della FASI spetta al Presidente o a quanti è riconosciuto tale potere dalle norme dei singoli Statuti - ritualmente depositati presso la FASI - sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come dirigenti, per l'anno in corso.
2. I rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

3. Non possono far parte dell'organo amministrativo di un Affiliato coloro che svolgano analoga funzione presso altra associazione, società o Ente sportivo militare affiliato alla FASI.

art. 5 - SEDE SOCIALE

1. La sede sociale, indicata nella domanda di affiliazione o riaffiliazione, è la sola valida nelle relazioni con la FASI.
2. Gli atti ufficiali della FASI, per i quali non siano previste particolari forme di notificazione, si intendono conosciuti dagli affiliati al momento della ricezione nella sede indicata nella domanda di cui al precedente comma. Le variazioni statutarie, riguardanti la sede sociale, devono essere debitamente segnalate alla FASI, per i provvedimenti di competenza.
3. Gli affiliati possono richiedere che gli atti ufficiali, di cui ai precedenti commi, siano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede sociale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'affiliato.
4. La Segreteria federale, constatata la regolarità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato. Solo dopo la comunicazione tale richiesta s'intenderà operante a tutti gli effetti. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui, durante l'anno, dovessero verificarsi successive variazioni del recapito ufficiale precedentemente indicato.
5. Gli avvisi di convocazione delle assemblee federali e degli organi periferici potranno essere inoltrati agli affiliati anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata, previo consenso degli interessati.

art. 6 - ELENCHI DEGLI AFFILIATI

1. La Segreteria federale dovrà inviare agli Organi periferici, entro 30 giorni dal termine ultimo di riaffiliazione, l'elenco definitivo dei riaffiliati per il nuovo anno. In alternativa, e nei medesimi termini, la Segreteria federale mette a disposizione degli Organi periferici il suddetto elenco mediante inserimento dei dati nel sito web della FASI.
2. Agli effetti dell'elenco annuale degli affiliati fa stato la situazione esistente il 31 dicembre di ogni anno.

art. 7 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva organizzata dalla Federazione;
 - c) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli organi federali competenti.

art. 8 - DOVERI ED OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI

1. Con l'atto di affiliazione gli affiliati sono tenuti e si impegnano - per sé, per i propri dirigenti, soci, atleti, tecnici e tesserati di qualsiasi genere - all'osservanza dello Statuto Federale, del presente Regolamento, degli altri Regolamenti federali e di tutte le norme, disposizioni o deliberazioni emanate dai competenti Organi federali.

2. Sono, altresì, obbligati a:
 - a) assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica e morale, facendoli partecipare, nei limiti del possibile, alle gare federali;
 - b) conservare la certificazione sanitaria degli atleti attestando, su richiesta della Federazione e sotto la responsabilità del legale rappresentante, il possesso e la validità della stessa;
 - c) accettare disciplinatamente le decisioni, disposizioni o deliberazioni dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta;
 - d) astenersi dal richiedere l'intervento di qualsiasi organo di giustizia, estraneo alla Federazione, avverso decisioni della medesima;
 - e) sorvegliare che la tenuta sportiva dei propri atleti sia decorosa e decente;
 - f) notificare ai propri membri, colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate a loro carico e farle osservare;
 - g) prima, durante e dopo le manifestazioni organizzate, accogliere e tutelare i Dirigenti federali, le Società, i Giudici, i Tecnici e gli atleti ospitati;
 - h) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle proprie manifestazioni;
 - i) prodigarsi affinché i propri tesserati o sostenitori mantengano un contegno corretto e disciplinato;
 - j) comunicare, non oltre quindici giorni dalla modifica, ogni variazione dello Statuto sociale, della composizione degli organi direttivi sociali, o dell'indirizzo/recapito di posta ordinaria o elettronica;
 - k) inviare alla FASI, tramite i Comitati regionali e provinciali, le copie dei verbali dell'Assemblea dei soci contenenti la delibera di scioglimento della associazione o società sportiva;
 - l) comunicare alla FASI le eventuali fusioni, i mutamenti di denominazione sociale, o gli atti che comportino modificazioni sostanziali nella società. Tutte le comunicazioni dovranno essere controfirmate dal legale rappresentante;
 - m) regolare ogni pendenza finanziaria nei confronti della FASI, quando cessano di farne parte, per qualsiasi causa ivi compresa fusione e incorporazione. In caso di inadempienza, i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo saranno solidamente responsabili nonché passibili di provvedimenti di natura disciplinare;
 - n) attenersi alle norme previste dai rispettivi regolamenti, ivi comprese le norme sulla tutela sanitaria, le Norme sportive antidoping e le disposizioni della FASI in materia assicurativa;
 - o) essere sempre in regola con le tasse federali per quanto alle tessere dei dirigenti, atleti e soci.
3. In particolare gli affiliati ed i tesserati sono obbligati a non avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione, ivi compresi i mezzi telematici, per muovere critiche o censure contro gli Organi Federali, o le persone che li rappresentano.
4. I ricorsi ed i reclami possono essere presentati esclusivamente nei casi, forme e modi, previsti dai Regolamenti federali.

art. 9 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, INCORPORAZIONE, FUSIONE, CESSAZIONE

1. Non può essere assunta denominazione sociale identica o tale da confondersi con quella di altro affiliato alla FASI.
2. Gli affiliati che hanno intenzione di cambiare denominazione, incorporarsi o fondersi, devono sottoporre la deliberazione assunta dagli Organi sociali

all'approvazione del Consiglio federale. La comunicazione dovrà essere trasmessa alla FASI, tramite i competenti organi territoriali o, in mancanza, alla Segreteria federale; dovranno altresì darne apposita comunicazione al CONI.

3. Il diniego di approvazione dovrà essere compiutamente motivato.
4. L'approvazione non può essere concessa se il soggetto richiedente non risulta in regola con il pagamento delle quote federali, o è moroso nei confronti della FASI.
5. In caso di fusione dovrà essere trasmessa alla Federazione copia dei verbali delle assemblee che hanno deliberato la fusione stessa, nonché copia dell'atto costitutivo e dello statuto del nuovo soggetto. A tale nuovo soggetto sarà riconosciuta la migliore tra le posizioni sportive ricoperte dagli affiliati all'atto della fusione.
6. In caso di incorporazione, non muterà la posizione giuridica e sportiva dell'affiliato incorporante.
7. Non può ritenersi validamente assunto l'atto di fusione o di incorporazione se i soggetti interessati non sono singolarmente affiliati o riaffiliati alla FASI per l'anno in corso o se gli stessi non appartengono alla stessa provincia.
8. Gli affiliati cessano di far parte della FASI nei casi previsti dall'art 11, dello Statuto Federale. Dal momento della cessazione i tesserati saranno liberi dal vincolo sociale.

CAPO II - I TESSERATI

art. 10 - I SOGGETTI

1. Le persone fisiche che entrano a far parte della Federazione ai sensi dell'art. 6, dello Statuto Federale, sono:
 - a) gli atleti;
 - b) i dirigenti federali;
 - c) gli associati degli affiliati;
 - d) i dirigenti sociali;
 - e) i tecnici sociali ed i tecnici federali;
 - f) i giudici di gara;
 - g) i medici sociali.
2. Tutti i predetti soggetti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento, secondo le modalità previste dall'art. 6 dello Statuto Federale.
3. Con il tesseramento alla FASI, i soggetti sopra indicati accettano lo Statuto ed i Regolamenti, ivi compresi gli effetti da essi derivanti.

art. 11 - DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno i diritti previsti dall'art. 7 dello Statuto federale, incluso il diritto di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 49 dello Statuto stesso.

art. 12 - DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati devono attenersi alle disposizioni previste dall'art. 7, secondo comma, dello Statuto Federale, nonché alle norme generali di comportamento previste dall'art.28 del presente Regolamento.

art. 13 - GLI ATLETI - REQUISITI GENERALI

1. Gli affiliati alla FASI possono chiedere il tesseramento, in qualità di atleti, delle persone, con la suddivisione di cui all'art. 14, del presente Regolamento.
2. L'atleta, di qualsiasi categoria, dovrà essere in regola con le norme vigenti in materia di tutela sanitaria.
3. Con il tesseramento l'atleta si impegna a sottoporsi ai controlli antidoping secondo quanto stabilito dalle Norme sportive antidoping pro tempore vigente, accettandone altresì le previste sanzioni.

art. 14 - CATEGORIE

1. Gli atleti/e tesserati/e alla FASI sono divisi nelle seguenti categorie:
 - a) 1.CLASSIFICATI (maschi e femmine) - Sono considerati "CLASSIFICATI" gli atleti inseriti nella Classifica nazionale Permanente (CNP) prevista dai regolamenti tecnici;
 - b) NON CLASSIFICATI (maschi e femmine) Sono considerati "NON CLASSIFICATI", gli atleti fuori classifica CNP e i praticanti, esordienti e amatori;
 - c) GIOVANILE (maschi e femmine) così suddivisa:
 - AGONISTICA
 - RAGNETTI (14-15 anni)
 - ALLIEVI (16-17 anni)
 - JUNIORES (18-19 anni)
 - PROMOZIONALE
 - UNDER 14 C (7-9 anni)
 - UNDER 14 B (10-11 anni)
 - UNDER 14 A (12-13 anni)
2. La suddivisione per età della categoria giovanile viene stabilita in base ai regolamenti federali ed internazionali. L'età minima per la partecipazione a competizioni agonistiche di arrampicata sportiva è di 14 anni, compiuti nell'anno solare di riferimento.
3. La collocazione degli atleti nelle categorie "CLASSIFICATI" e "NON CLASSIFICATI", viene stabilita dal Consiglio Federale, in base alla classifica nazionale permanente (CNP) le cui regole di calcolo sono contenute nel Regolamento generale di gara.
4. Gli atleti, di qualsiasi categoria, devono essere provvisti della tessera federale, valida per l'anno in corso e in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica o non agonistica, previsto dalla normativa sanitaria in vigore.
5. Il tesseramento fornisce l'assicurazione infortuni tramite le forme di copertura decise dal Consiglio Federale.

6. Gli atleti, di qualsiasi categoria essi siano, praticano l'attività secondo i principi del dilettantismo in conformità ai regolamenti del CONI e del CIO.

art. 15 - ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE

1. Con la convocazione e partecipazione a convegni, raduni, allenamenti collegiali, o gare di carattere internazionale, l'atleta diviene di interesse nazionale. Per tali motivi è tenuto ad aderire alle chiamate degli Organi federali.
2. La mancata adesione ad una convocazione federale, senza valide motivazioni, costituisce infrazione disciplinare ed in quanto tale sanzionabile dall'Organo di giustizia competente.
3. Gli affiliati devono sempre mettere i propri tesserati a disposizione delle selezioni nazionali.
4. Esclusivamente i componenti degli Organi federali competenti, possono stabilire i criteri di selezione.

art. 16 - ATLETI AZZURRI

1. La qualifica onorifica di "azzurro" è riconosciuta, esclusivamente, agli atleti che, su designazione dei competenti Organi federali, abbiano partecipato ai Campionati Mondiali ed Europei, alla Coppa del Mondo od a manifestazioni internazionali ad invito.
2. Gli atleti azzurri, nelle manifestazioni in Italia o all'estero, dovranno utilizzare esclusivamente le divise della Squadra Nazionale della FASI; eventuali sponsorizzazioni individuali nel corso di tali manifestazioni dovranno essere previamente autorizzate dal Consiglio Federale.

art. 17 - TESSERAMENTO

1. I tecnici federali ed i giudici di gara vengono tesserati direttamente alla FASI, all'atto dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali. Nel caso di minori, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.
2. Per gli atleti, i dirigenti, i tecnici sociali, il medico sociale e gli altri associati degli affiliati, la richiesta di tesseramento è inoltrata, per il tramite dell'affiliato di appartenenza, al Consiglio regionale o al Delegato regionale competente oppure al Consiglio provinciale o al Delegato provinciale, onde consentire l'immediata trasmissione alla Segreteria federale della FASI. In assenza dei summenzionati organi nella Regione, dovrà essere presentata direttamente alla Segreteria federale.
3. La richiesta, compilata in ogni sua parte è esaminata dalla Segreteria: in caso di accoglimento la Federazione rilascia la tessera che verrà trasmessa all'affiliato a cui appartiene l'atleta.
4. In caso di domanda irregolare o incompleta, la Segreteria provvederà a darne comunicazione all'affiliato interessato, che potrà procedere alle dovute integrazioni.
5. E' vietato il doppio tesseramento, fatto salvo il Medico Sociale, il quale può essere tesserato per più società.
6. Per svolgere attività federale, gli atleti devono essere in regola con il tesseramento

per l'anno sportivo in corso.

7. In caso di trasferimento dell'atleta, l'affiliato di appartenenza potrà avvalersi dei voti plurimi computati sulla base dei risultati ottenuti dall'atleta sino alla data di trasferimento; successivamente a tale data potrà disporre degli eventuali voti plurimi il nuovo affiliato.
8. In caso di cambiamento di denominazione dell'affiliato, i tesserati rimarranno iscritti a questo.
9. In caso di fusione tra due o più affiliati, i tesserati saranno iscritti all'affiliato originato dalla fusione. Il computo di eventuali voti plurimi farà riferimento alla posizione del migliore degli affiliati assorbiti nella fusione.
10. In caso di incorporazione, i tesserati dell'affiliato incorporato verranno iscritti all'affiliato incorporante, senza alcun diritto di computo di eventuali voti plurimi relativi agli atleti provenienti dall'affiliato/i incorporato/i.
11. Gli atleti tesserati per la nuova società sorta dalla fusione o per la società incorporante restano tesserati soltanto per la parte residua del vincolo, alla scadenza del quale sono liberi di tesserarsi per altro affiliato.
12. In tutte le ipotesi sopra esposte, ad eccezione di tesserati già appartenenti all'affiliato incorporante, dovranno essere restituite alla Segreteria federale le tessere, che verranno rinnovate, senza addebito della quota per l'anno in corso, qualora la stessa fosse già stata versata.

art. 18 - RINNOVO DEL TESSERAMENTO

1. Gli Organi federali competenti, accertata la rispondenza della documentazione ai requisiti certificheranno, mediante contromarca adesiva, il rinnovo sulle tessere.
2. Il rinnovo dei tesseramenti dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno; in caso di ritardo il tesserato non potrà comunque partecipare alle attività federali fino ad avvenuto rinnovo. Qualora il rinnovo non sia effettuato entro il 31 marzo il tesserato cesserà di far parte della FASI per mancato rinnovo del tesseramento ai sensi dell'art. 8 dello Statuto federale.
3. Qualora venisse smarrita o distrutta la tessera dell'atleta, l'affiliato è autorizzato a richiederne un duplicato, previo versamento della prevista tassa.

art. 19 - TRASFERIMENTI AD ALTRO AFFILIATO - VINCOLO SOCIALE

1. Con il tesseramento, l'atleta assume un vincolo con l'affiliato di validità annuale. Nel caso che non voglia rinnovare il tesseramento per l'anno successivo, dovrà comunicarlo all'affiliato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 ottobre.
2. L'istanza di trasferimento deve essere inoltrata, dall'interessato, alla segreteria della FASI, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed, in copia, con lettera semplice, agli Organi periferici.
3. L'istanza di trasferimento dovrà contenere i seguenti documenti:
 - a) generalità e numero di tessera del richiedente;

- b) affiliato di appartenenza;
 - c) affiliato al quale intende trasferirsi;
 - d) autorizzazione dell'affiliato di appartenenza, solo nel caso in cui sia vigente il vincolo sociale;
 - e) accettazione dell'affiliato a cui si trasferisce il tesserato.
4. Lo scioglimento del vincolo sociale, nel corso dell'anno, per il trasferimento ad altro affiliato, è permesso anche per uno solo dei seguenti motivi:
- a) scioglimento dell'affiliato;
 - b) mancata riaffiliazione, nei termini previsti;
 - c) l'affiliato stesso non ha tesserato l'atleta entro i termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - d) termine dell'arruolamento nei corpi militari con conseguente cessazione del vincolo a favore di questi.
 - e) cambio di residenza del tesserato, ovvero motivi di famiglia, studio, lavoro adeguatamente documentati in sede di istanza di trasferimento.

art. 20 - TRASFERIMENTI AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI

1. L'Atleta in arruolamento volontario - presentando al Consiglio federale e all'affiliato di provenienza un documento attestante il suo effettivo inquadramento- può chiedere, in qualsiasi momento, il trasferimento ad un Gruppo Sportivo Militare. Il suo precedente vincolo verrà considerato sospeso.
2. All'atto della cessazione del Servizio Militare, presentando la richiesta di trasferimento al Consiglio federale, corredata da copia del congedo, l'atleta rientra all'affiliato per il quale era precedentemente tesserato.
3. L'affiliato di appartenenza potrà avvalersi, fino alla data di trasferimento, dei voti plurimi computati sulla base dei risultati ottenuti dall'atleta sino alla data di trasferimento di questi presso il Gruppo Sportivo Militare.
4. Il Gruppo Sportivo Militare, se regolarmente affiliato e rappresentato in Assemblea nazionale, potrà avvalersi dei voti spettanti all'atleta per il periodo di propria competenza.

art. 21 - DOVERI DEGLI ATLETI

1. Gli atleti, tesserandosi alla FASI, sono tenuti ad osservare la massima correttezza nei confronti degli Organi, dei membri della Federazione e dei loro affiliati.
2. In particolare hanno l'obbligo di:
 - a) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione degli Organi federali, astenendosi da qualsiasi forma di pubblica protesta o provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione;
 - b) accettare di eseguire tutte le disposizioni impartite dal Giudice di Gara durante le manifestazioni. Gli eventuali reclami dovranno essere sempre inoltrati tramite l'affiliato di appartenenza, nei casi, nei modi e nei termini previsti dai regolamenti federali e delle singole manifestazioni ma, in ogni modo, sempre in forma disciplinata e corretta;
 - c) astenersi dal ricorrere alla stampa o ad altri mezzi di pubblica diffusione, per muovere critiche o censure agli Organi federali, alle persone che li rappresentano, o ai Giudici di gara;
 - d) presentarsi alle gare, agli allenamenti e ai corsi di specializzazione, per i quali gli atleti sono stati convocati dagli Organi federali o dal proprio affiliato (per

- competizioni nelle quali sono chiamati a difendere i colori sociali), giustificando tempestivamente le eventuali assenze per cause di forza maggiore;
- e) partecipare alle gare con il massimo impegno per conseguire il miglior risultato;
 - f) astenersi, incondizionatamente, dall'uso di sostanze dopanti e di attenersi a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping;
 - g) gli atleti che hanno conseguito la qualifica di "azzurro" e quelli chiamati a far parte dei "raduni" federali, o ammessi ad organismi federali, specificatamente indicati, sono tenuti al rispetto delle norme stabilite dagli appositi regolamenti.

art. 22 - TESSERAMENTO DEGLI STRANIERI

1. La FASI promuove ed agevola l'attività sportiva dei cittadini comunitari ed extracomunitari, legalmente residenti in Italia, con iniziative che favoriscano la loro partecipazione a gare ufficiali.
2. E' considerato atleta straniero colui che, secondo le norme dell'Ordinamento dello Stato Italiano, abbia al momento della richiesta di tesseramento, la cittadinanza estera e sia già stato tesserato da altra Federazione straniera.
3. Non è richiesto il nulla osta nel caso che l'atleta straniero provenga da Stato ove non esista Federazione, ovvero sia dichiarato esule, profugo, rifugiato politico o apolide, o non sia tesserato con alcuna federazione straniera ed abbia iniziato, per la prima volta, l'attività in Italia.
4. L'atleta che acquista la Nazionalità Italiana, dopo essere stato tesserato come straniero, conserverà fino al 31 dicembre, la qualifica di straniero.
5. E' considerato atleta italiano, anche se proveniente da federazione straniera, colui che, al momento della richiesta di tesseramento, abbia solo la cittadinanza italiana.
6. L'atleta proveniente da Federazione straniera che, al momento della richiesta di tesseramento abbia, oltre a quella italiana, anche altra cittadinanza, sarà considerato atleta Italiano, solo dopo aver presentato la seguente documentazione:
 - a) certificato di cittadinanza in originale o fotocopia del passaporto;
 - b) dichiarazione di impegno a gareggiare solo per affiliati Italiani;
 - c) dichiarazione di impegno a gareggiare solo per la Nazionale Italiana;
 - d) dichiarazione del Presidente della società, ove il tesserando ha effettuato il primo tesseramento, che affermi che i dati e i documenti inviati sono autentici e veritieri;
 - e) pagamento della quota di tesseramento stabilita per l'anno in corso.
7. Le richieste di tesseramento nei casi previsti dal presente articolo sono presentate secondo le ordinarie modalità, ma devono essere accompagnate dai seguenti documenti:
 - a) nulla osta della Federazione di provenienza in originale (provvisoriamente anche in forma telefax);
 - b) fotocopia del passaporto.
8. Il tesseramento degli atleti stranieri potrà avvenire secondo i limiti e con le modalità stabilite annualmente dal CONI, che delibera su richiesta della FASI.

art. 23 - SQUADRE NAZIONALI

1. Sono considerate Squadre Nazionali quelle formate dai competenti Organi federali e

composte di atleti, aventi cittadinanza italiana, scelti nell'intero territorio nazionale.

2. Nella selezione degli atleti per la formazione delle Squadre Nazionali si tiene conto non solo dei valori atletici, ma anche di quelli morali e disciplinari.
3. Una Squadra Nazionale è di regola così composta:
 - a) dal Presidente della Federazione o di un suo Delegato con funzioni di capo delegazione;
 - b) dal Direttore Sportivo nazionale;
 - c) dagli atleti convocati;
 - d) da uno o più allenatori, preparatori atletici;
 - e) da uno o più ufficiali di gara (giudici di gara in attività incaricati dal segretario del gruppo giudici di gara);
 - f) dal medico addetto alle squadre nazionali, dai fisioterapisti ed altro personale paramedico.
4. Il Capo Delegazione rappresenta la federazione e deve operare nell'esclusivo interesse della stessa, è l'unica persona autorizzata a tenere i necessari rapporti con le Autorità straniere, sportive e non.
5. Tutti i componenti della Delegazione Nazionale sono rigorosamente tenuti ad eseguire le sue disposizioni. Se persona delegata dal Presidente, al rientro in sede deve inviare al Presidente della Federazione una relazione sul comportamento della Delegazione Nazionale.
6. Il Direttore Sportivo Nazionale, nominato dal Consiglio Federale, è responsabile della selezione degli atleti, degli allenamenti collegiali, della conduzione tecnica della Squadra Nazionale e del comportamento degli atleti in gara.
7. Il compito del portabandiera, scelto dal Capo Delegazione, è quello di portare il vessillo italiano nelle sfilate e nelle cerimonie ufficiali.
8. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dal C.O.N.I. e nei limiti dallo stesso stabiliti, sulla tenuta degli atleti della rappresentativa nazionale è consentito esclusivamente il marchio degli sponsor ufficiali della FASI, salva autorizzazione in deroga del Consiglio federale.

art. 24 - RICONOSCIMENTI AL MERITO SPORTIVO

1. Il Consiglio federale, su proposta del Presidente della federazione può assegnare, per ogni quadriennio olimpico, riconoscimenti al merito sportivo, agli Affiliati, agli atleti, ai tecnici e alle persone che, con disinteressato impegno, abbiano considerevolmente contribuito alla diffusione dell'arrampicata sportiva.

CAPO III - DIRIGENTI - GIUDICI - TECNICI

art. 25 - DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI

1. Fanno parte della Federazione i Dirigenti federali e sociali di cui all'art. 6, dello Statuto Federale.
2. Sono considerati "*dirigenti federali*" tutti coloro che ricoprono cariche elettive, o che sono stati nominati ad incarichi dirigenziali, inerenti l'attività della Federazione, incluso il Segretario generale.

3. Tutti i dirigenti debbono essere muniti della tessera, rilasciata dai competenti Organi federali.
4. Sono considerati "*dirigenti sociali*" il Presidente ed i componenti dell'organo amministrativo degli affiliati, regolarmente inseriti nei moduli di affiliazione.
5. Il riconoscimento è subordinato all'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione dell'affiliato di appartenenza, da parte della FASI.

art. 26 - I GIUDICI

1. Fanno parte della Federazione i Giudici di Gara che abbiano acquisito il titolo secondo le norme previste dal Comitato nazionale giudici di gara e sancite dal *Regolamento Gruppo Giudici di Gara* deliberato dal Consiglio Federale.
2. La qualifica di Giudice di Gara decorre dalla data del conseguimento della qualifica e fino alla cancellazione dai ruoli del Gruppo giudici di Gara per qualsiasi motivo.
3. Il Consiglio federale può disporre la cancellazione del tesserato dal Gruppo Giudici Gara nei casi tassativamente previsti dal *Regolamento Gruppo Giudici di Gara*.

art. 27 - TECNICI

1. Le varie qualifiche dei Tecnici vengono disciplinate e conseguite dai tesserati tramite percorsi formativi svolti anche in collaborazione con la Scuola dello Sport e secondo il Piano Nazionale di formazione dei quadri operanti nello Sport, così come disposto dallo specifico "Regolamento federale dei Tecnici".
2. La qualifica di Tecnico decorre dal momento dell'inserimento nel ruolo federale "*Tecnici*", fino alla cancellazione dal ruolo stesso, per qualsiasi motivo. Il Consiglio federale può disporre la cancellazione del tesserato dal ruolo "*Tecnici*" per i motivi indicati nel "Regolamento federale dei Tecnici".
3. I Tecnici sono suddivisi e qualificati nelle rispettive competenze così come di seguito specificato :
 - a) Tracciatore ; qualifica federale prevista nei gradi di 1°, 2° e 3° livello, come definito nel preposto regolamento.
 - b) Allenatore ; trainer con qualifica rivolta all'attività agonistica FASI.
 - c) Istruttore ; conduttore e responsabile di corsi societari di arrampicata.
 - d) Istruttore giovanile ; responsabile centri CAS e operatore settore giovanile e scolastico.
 - e) Assistente di sala ; responsabile e addetto alla sicurezza di una sala di arrampicata.
4. Ulteriori figure di tecnici potranno essere istituite previa modifica del citato "Regolamento federale dei Tecnici".
5. I "Tecnici" sono così classificati:
 - a) Tecnici federali; svolgono la loro attività per le squadre nazionali e, comunque, nell'ambito delle attività direttamente gestite dalla Federazione; sono tesserati direttamente alla FASI all'atto dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali;
 - b) *Tecnici societari: svolgono la loro attività nell'ambito dell'affiliato di appartenenza al*

quale sono tesserati.

CAPO IV - NORME GENERALI

art. 28 - DOVERI E DIRITTI

1. Il tesserato non può avvalersi della Stampa o di altri mezzi di pubblica diffusione ivi compresi mezzi telematici, per sollevare critiche o censure agli Organi federali, alle persone che li rappresentano ed ai tesserati medesimi.
2. Il tesserato può presentare ricorsi e reclami, nelle forme e nei casi previsti dalle norme federali. Nel caso che rivesta la qualità di atleta, può presentare ricorso o reclamo tramite l'affiliato di appartenenza, con istanza firmata dal Presidente.

art. 29 - ELEGGIBILITÀ E CANDIDATURE

1. I requisiti di eleggibilità, la presentazione delle candidature, le incompatibilità e la durata del mandato, sono regolati dagli artt. 49, 50, 51 e 54, dello Statuto Federale.
2. Le candidature sono esaminate dalla Segreteria federale anche per quanto riguarda le cariche periferiche: quelle accolte sono immediatamente pubblicate sul sito web della federazione, mentre per quelle respinte sarà cura della federazione informare gli interessati a mezzo raccomandata A/R o a mezzo fax inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. Entro i tre giorni successivi il ricevimento i soggetti esclusi potranno proporre ricorso alla Commissione di Giustizia e Disciplina che deciderà, entro il giorno precedente quello di celebrazione dell'assemblea, secondo le norme previste dal Regolamento di Giustizia.
3. Le cariche federali attribuite per nomina, ivi inclusi i Delegati regionali e provinciali, hanno la durata del quadriennio olimpico e decadono con la cessazione del mandato del Consiglio Federale.

TITOLO II - GLI ORGANI FEDERALI

CAPO I - ORGANI CENTRALI

art. 30 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale, è il massimo Organo federale, controlla l'attività svolta dalla Federazione attraverso gli argomenti posti all'ordine del giorno e decisi con le relative deliberazioni. Si svolge presso la sede federale od in altro luogo, deliberato dal Consiglio federale.
2. La costituzione, i compiti, il diritto di partecipazione e le modalità di deliberazione, dell'Assemblea Nazionale, sia elettiva che straordinaria, sono stabilite dagli articoli 13 e seguenti dello Statuto federale.
3. Il Presidente federale convoca l'Assemblea con le modalità previste dall'art.16 dello Statuto federale; gli avvisi di convocazione sono spediti soltanto a coloro che, alla data della convocazione stessa, risultino affiliati, riaffiliati o tesserati. Coloro che provvedono all'affiliazione, alla riaffiliazione o al tesseramento nel periodo compreso tra la data di convocazione e quella di celebrazione dell'assemblea hanno comunque diritto a partecipare alla stessa e, ricorrendone i requisiti, hanno diritto al voto.

4. La convocazione, a pena di nullità, deve contenere:
 - a) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione;
 - b) l'ordine del giorno, dal quale risulti se trattasi di assemblea elettiva o straordinaria;
 - c) la composizione della Commissione Verifica dei Poteri;
 - d) l'elenco degli aventi diritto a voto ed il numero dei voti ad ognuno attribuito;
 - e) le informazioni e tutti i dati necessari, per la localizzazione del luogo dell'assemblea.
5. Durante i lavori dell'Assemblea, in sala possono essere presenti, oltre agli aventi diritto previsti dall'art.18 dello Statuto federale, i candidati alle cariche elettive, i rappresentanti designati dal C.O.N.I., i giornalisti accreditati che ne abbiano fatto richiesta attraverso i propri giornali, nonché il personale incaricato dei servizi. Nessun altro è autorizzato ad assistere all'Assemblea od a soggiornare nei luoghi antistanti l'Assemblea turbandone lo svolgimento. Il Presidente dell'assemblea potrà consentire la presenza di altre persone, purché non turbino lo svolgimento dei lavori.
6. E' preclusa la partecipazione all'Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o inibizioni comminati dagli organi di giustizia e, al momento, in corso di esecuzione.
7. La Commissione di Verifica dei Poteri, è prevista dall'art. 16, ultimo e penultimo comma, dello Statuto Federale, è un Organo permanente dell'Assemblea:
 - a) controlla l'identità dei rappresentanti degli affiliati presenti personalmente o per delega;
 - b) accerta la validità delle deleghe, trattenendone copia e vistando quella da restituire al delegato.
8. La Commissione di Verifica dei Poteri è costituita da almeno tre persone e delibera a maggioranza assoluta dei componenti, si insedia almeno due ore prima dell'ora stabilita per l'inizio dell'Assemblea e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
9. Nel caso in cui sorgano contestazioni da parte della Commissione di Verifica dei Poteri, solo ed esclusivamente sulla validità della delega, la stessa redige verbale, sottoscritto dall'intestatario della delega. Il delegato potrà proporre ricorso all'Assemblea, in calce al verbale relativo tale decisione.
10. Al termine della verifica, la Commissione redigerà verbale conclusivo, nel quale dovranno risultare:
 - a) il numero degli aventi diritto al voto;
 - b) il numero degli aventi diritto a voto rappresentati in Assemblea;
 - c) il numero dei voti presenti;
 - d) il numero degli eventuali ricorsi, presentati.
11. La Commissione di Verifica dei Poteri, su invito del Presidente della Federazione:
 - a) dichiara il numero dei presenti con diritto di voto;
 - b) indica il numero di voti spettanti a ciascun avente diritto al voto;
 - c) invita i presenti, aventi diritto al voto, a decidere sugli eventuali ricorsi presentati, ai sensi del presente articolo. Tale votazione avviene per appello nominale esclusi i ricorrenti;
 - d) dichiara la valida costituzione dell'Assemblea.
12. Una volta espletate dalla Commissione di Verifica dei Poteri le incombenze di cui al precedente comma, il Presidente della FASI o chi ne fa le veci:

- a) comunica la composizione dell'Assemblea;
 - b) propone il nominativo del Presidente dell'Assemblea;
 - c) invita i delegati ad eleggere, *per acclamazione*, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale composto dal Presidente, dal Vice Presidente, avente il compito di sostituire il Presidente dell'Assemblea in caso di assenza, e da un Segretario - funzione assunta d'ufficio dal Segretario generale della FASI, o da un funzionario appositamente delegato in caso di assenza o impedimento del Segretario;
 - d) invita l'Assemblea a procedere alla nomina, per acclamazione, della Commissione di scrutinio, formata da due membri.
13. La Commissione di scrutinio, nominata all'art.16 dello Statuto Federale, effettuerà il computo dei voti sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea che, in caso di disaccordo circa la validità di una scheda, esprimerà giudizio insindacabile.
14. La Commissione di scrutinio collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di:
- a) eseguire le operazioni di scrutinio dei voti;
 - b) curare la registrazione delle risultanze relative.
15. Si considerano voti validi quelli presenti al momento della costituzione dell'Assemblea, oltre a quelli regolarizzati dalla Commissione Verifica dei Poteri dopo la votazione per gli eventuali ricorsi sulle deleghe come sopra previsto.
16. Nel calcolo della maggioranza dei voti presenti ed in generale dei quorum deliberativi, si tiene conto dei soli voti espressi: non si tiene quindi conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.
17. Le schede di votazione saranno conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
18. Coloro i quali intendono intervenire nell'Assemblea Nazionale, esclusivamente per gli argomenti all'ordine del giorno, devono presentare richiesta al Presidente dell'Assemblea stessa, prima dell'inizio della discussione dell'argomento.
19. Coloro i quali desiderano discutere un particolare argomento, devono depositare, almeno 20 giorni prima dell'assemblea Nazionale, presso la segreteria Generale della FASI, un estratto di tale argomento per consentire al Consiglio federale di fornire la documentazione ed i chiarimenti necessari. In caso di ammissione l'argomento sarà inserito nelle "varie".
20. Ogni partecipante all'Assemblea può chiedere la parola una sola volta per ogni argomento all'ordine del giorno.
21. Il Presidente dell'Assemblea potrà fissare, prima degli interventi, la durata massima degli stessi. In caso di necessità potrà consentire precisazioni ed ulteriori interventi.
22. Il Presidente federale ed i componenti il Consiglio federale possono chiedere la parola più di una volta quando lo ritengono opportuno.
23. Per fornire i chiarimenti specialisti opportuni, i Revisori dei Conti e i membri delle Commissioni possono, in qualsiasi momento, prendere la parola nell'Assemblea.
24. L'Assemblea nazionale elettiva è prevista dall'art. 14 dello Statuto federale.

25. Nell'Assemblea elettiva decadranno automaticamente il Presidente, il Consiglio Federale ed il Collegio dei Revisori dei Conti; le nuove cariche, elette secondo le previsioni, rispettivamente degli articoli 20, 22, 27 resteranno in carica per un quadriennio olimpico.

art. 31 - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ATTRIBUZIONE DEI VOTI

1. Nell'assemblea nazionale elettiva, l'affiliato avente diritto a voto, nel caso di omessa od errata attribuzione dei propri voti o dei voti di altri affiliati, può promuovere ricorso con atto sottoscritto dal Presidente dell'affiliato o da chi è legittimato a sostituirlo, entro e non oltre 20 giorni prima (data di ricezione della Segreteria Federale), della data di celebrazione dell'Assemblea ordinaria. Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria federale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata, quest'ultima solo se attivata dalla FASI. Non è dovuta alcuna tassa.
2. I ricorsi sono trasmessi dalla Segreteria federale alla Commissione di Giustizia e Disciplina a tal fine riunita per la decisione e gli esiti sono comunicati agli affiliati interessati mediante comunicazione inviata almeno una settimana prima della data di celebrazione dell'assemblea. Le decisioni della Commissione sono definitive.
3. La medesima procedura può essere esperita da ogni altro avente diritto al voto in assemblea.

art. 32 - DIRITTO DI VOTO COMPUTO DEI VOTI PLURIMI

1. All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli affiliati, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, i tecnici federali ed i giudici di gara (art. 18 Statuto Federale).
2. Ad ogni affiliato, competono, oltre al voto di sua spettanza, gli eventuali voti plurimi stabiliti dall'art. 52, dello Statuto Federale. Tali voti si riferiscono all'anno solare, precedente a quello di effettuazione dell'Assemblea Nazionale.

art. 33 - RAPPRESENTANZA NELLE ASSEMBLEE

1. Gli affiliati sono rappresentati alle Assemblee dai Presidenti o da loro rappresentanti, da scegliersi tra i componenti dell'organo amministrativo dell'affiliato, muniti di delega scritta, nella quale dovrà essere indicato il nome, il cognome, la qualifica ed il numero di tessera convalidata per l'anno in corso.
2. Per la definizione di atleti ed tecnici, nonché per i criteri di scelta dei sostituti supplenti nominati ad intervenire in assemblea, si fa riferimento all'art.53 dello Statuto federale. Non possono essere nominati soggetti appartenenti ad altro affiliato.

art. 34 - COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito:
 - a) di dirigere i lavori dell'Assemblea;
 - b) di concedere o togliere la parola a coloro i quali intervengano, o intendano intervenire, sugli argomenti all'Ordine del Giorno, fissando la durata massima ed il numero degli interventi;
 - c) di accettare, o rifiutare, mozioni e porle in discussione, stabilendo la precedenza;
 - d) di proclamare gli eletti, dopo le votazioni;

- e) di curare, unitamente al Segretario, la stesura del verbale, sottoscrivendolo alla fine dei lavori assembleari;
- f) di convalidare tutti gli atti relativi all'Assemblea;
- g) di determinare il criterio di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'art.19 dello Statuto federale e dall'art.30 del presente Regolamento;
- h) di dare comunicazione dei risultati delle votazioni;
- i) di dichiarare chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

art. 35 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Verbale dell'Assemblea Nazionale viene redatto dal Segretario e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il Verbale, controfirmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, dovrà essere trascritto, entro 15 giorni, nell'apposito libro conservato presso la Segreteria federale. Copia dello stesso dovrà essere trasmessa alla Segreteria Generale del C.O.N.I.
3. Ogni partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ha facoltà di prendere visione del verbale trascritto, richiedendone copia alla Segreteria federale.
4. In ogni caso di contestazione in merito alla validità dell'Assemblea Nazionale ed avverso le delibere assembleari può essere proposto ricorso alla Commissione di Giustizia e Disciplina che deciderà ai sensi del vigente Regolamento di Giustizia.

art. 36 - IL PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente della Federazione viene eletto dall'Assemblea elettiva ed ha la rappresentanza legale e processuale della Federazione.
2. I criteri di elezione, i compiti e le attribuzioni del Presidente sono stabiliti dall'art.20 dello Statuto federale.
3. Alla cessazione della carica, il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla data delle elezioni, dovrà consegnare al nuovo Presidente gli archivi federali, gli atti amministrativi ed ogni bene della Federazione; in caso d'impedimento dovranno essere presentati dal Vice Presidente. La consegna dovrà essere effettuata alla presenza del Presidente del collegio dei Revisori che controfirmerà il verbale.

art. 37 - IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio federale viene eletto dall'Assemblea elettiva.
2. I criteri di elezione, la composizione, i compiti e le attribuzioni del Consiglio federale sono stabiliti dagli artt.22 e seguenti dello Statuto federale.
3. Il Consiglio federale deve operare nel pieno rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti.
4. Il Presidente federale o, in sua vece il Vice Presidente, dirige i lavori, nel rispetto dei principi di democrazia, per il raggiungimento dei fini istituzionali della FASI.
5. Il Consiglio federale, nella sua prima riunione, elegge il Vice Presidente, che avrà le

funzioni di sostituto del Presidente federale. Inoltre procede alla nomina, ai sensi dello Statuto Federale, degli Organi di Giustizia, del Segretario generale, della Commissione Tecnica Nazionale, della Commissione Medica, della Commissione Nazionale Giudici di Gara, della Commissione Studi e Ricerche e della Commissione Antidoping.

6. Alle riunioni del Consiglio federale può essere invitato qualsiasi soggetto che l'organo ritenga qualificato.
7. Delle riunioni del Consiglio federale viene redatto verbale. Tale verbale è stilato dal Segretario della Federazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale è convalidato nella medesima riunione, oppure nella seduta del Consiglio, immediatamente successiva. Il verbale sarà conservato negli archivi federali. In merito alle principali decisioni sarà data conoscenza agli affiliati, con comunicato federale.
8. Le decisioni sono prese per appello nominale, con voto palese. Per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente o la maggioranza del Consiglio, può richiedere l'adozione del voto segreto.
9. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la riunione.
10. Il Consiglio federale deve essere convocato mediante comunicazione scritta, inviata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i consiglieri in carica ed al rappresentante del Comitato sportivo militare. Nella convocazione devono essere, obbligatoriamente, indicati tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
11. Tale comunicazione deve essere inviata almeno sette giorni prima, della data fissata per la riunione.
12. In casi d'urgenza o necessità, è consentito convocare il Consiglio federale, anche a mezzo telegramma o telefax, con un preavviso non inferiore a due giorni, non computando il giorno della riunione.
13. Alle riunioni del Consiglio federale è obbligatorio invitare i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

art. 38 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE

1. Il Consiglio di Presidenza federale è convocato dal Presidente federale, tutte le volte che egli lo ritiene necessario ed opera nell'ambito delle norme statutarie (art. 26, Statuto Federale).
2. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere, obbligatoriamente, invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza federale.
3. Il Segretario federale deve redigere verbale delle riunioni del Consiglio di Presidenza. In caso di assenza il Segretario federale provvederà a nominare un suo delegato. Il verbale sarà inviato in copia a tutti i membri del Consiglio federale e conservato negli archivi federali.

art. 39 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I criteri di elezione, la composizione, i compiti e le attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dall'art.27 dello Statuto federale. I componenti il Collegio sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere, obbligatoriamente, invitato a partecipare alle riunioni di qualsiasi organo della Federazione che debba adottare provvedimenti amministrativi.
3. Degli esiti dei controlli ed in generale della propria attività riferisce al Presidente federale che provvede ad informarne il Consiglio federale.

CAPO II - ALTRI ORGANISMI FEDERALI

art. 40 - LA SEGRETERIA FEDERALE

1. La Segreteria federale è diretta dal Segretario Generale, nominato dal Consiglio federale all'inizio del quadriennio olimpico (art. 47, Statuto Federale). Dura in carica quattro anni e può essere rinominata.
2. Il Segretario Generale:
 - a) costituisce e dirige, in conformità delle norme statutarie, la Segreteria federale;
 - b) attua le decisioni del Consiglio federale e del Presidente federale;
 - c) cura la regolare stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio federale e del Consiglio di Presidenza;
 - d) esercita la funzione di segretario nell'Assemblea Nazionale, di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

art. 41 - COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE

1. La Commissione Tecnica nazionale è nominata dal Consiglio federale che, all'inizio del mandato (art. 47, Statuto Federale), ne stabilisce il numero dei componenti, i quali restano in carica per il quadriennio olimpico.
2. La Commissione Tecnica nazionale è formata da almeno cinque componenti tra i quali, obbligatoriamente:
 - il Presidente federale o da un suo delegato, che la presiede;
 - il segretario dei Giudici di gara;
 - il rappresentante dei tecnici;
 - un rappresentante degli atleti;
 - un consigliere federale.
3. Possono farne parte inoltre componenti esterni il Consiglio, scelti in base alle loro competenze tecniche.
4. La Commissione Tecnica nazionale ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere e coordinare tutta l'attività tecnica della Federazione, in attuazione degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio federale;
 - b) promuovere e realizzare l'istruzione specialistica e di base per l'insegnamento ed il perfezionamento dell'arrampicata sportiva;
 - c) provvedere alla omologazione degli impianti, classificandoli in funzione dell'idoneità allo svolgimento delle diverse competizioni;
 - d) predisporre e curare i materiali di studio, i regolamenti e i programmi dell'attività agonistica nazionale e internazionale;

- e) sovrintendere al regolare svolgimento dell'attività regionale e provinciale, in collaborazione con gli Organi periferici;
- f) proporre al Consiglio federale i corsi di formazione e gli aggiornamenti dei quadri tecnici (istruttori di arrampicata, tracciatori, allenatori, controllori di via);
- g) provvedere alla realizzazione, gestione e mantenimento dei Ruoli federali dei Tecnici, che elencano e certificano la validità delle qualifiche attive previste dal "Regolamento federale dei Tecnici".

art. 42 - COMMISSIONE MEDICA

1. La Commissione Medica resta in carica per il quadriennio olimpico. Le disposizioni riguardanti la Commissione Medica sono contenute nell'apposito Regolamento Sanitario che istituisce il Settore Sanitario Federale.

art. 43 - LA COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA

1. La Commissione nazionale Giudici di Gara è nominata dal Consiglio federale che, all'inizio del mandato (art. 47, Statuto Federale), ne stabilisce il numero dei componenti, i quali restano in carica per il quadriennio olimpico.
2. Il Segretario della Commissione nazionale Giudici di Gara è nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente.
3. La Commissione nazionale Giudici di Gara è formata da:
 - il Segretario della Commissione, che la presiede;
 - i Referenti di zona come identificati dal Regolamento Gruppo Giudici di Gara (G.G.G.);
 - Giudici di Gara Internazionali o Nazionali qualificati e di provata esperienza.
4. La Commissione nazionale Giudici di gara ha i seguenti compiti:
 - a) assicurare il buon andamento delle manifestazioni con il rispetto di tutte le norme previste dal Regolamento Organico, dal Regolamento Gruppo Giudici di Gara e da ogni altra disposizione, emanata dai competenti Organi federali;
 - b) preparare ed aggiornare i suoi membri.
5. La Commissione nazionale Giudici di Gara è disciplinata dal Regolamento Gruppo Giudici di Gara (G.G.G.), deliberato dal Consiglio Federale e pubblicato separatamente dal presente Regolamento Organico.

art. 44 - COMMISSIONE STUDI E RICERCHE

1. La Commissione Studi e Ricerche è nominata dal Consiglio federale che, all'inizio del mandato (art. 47, Statuto Federale), ne stabilisce il numero dei componenti, i quali restano in carica per il quadriennio olimpico
2. La Commissione Studi e Ricerche è composta da 4 membri, uno dei quali funge da presidente.
3. La Commissione Studi e Ricerche ha i seguenti compiti:
 - a) collaborare con gli Organi della Federazione (Commissione Tecnica e Medica);
 - b) promuovere la ricerca sulle metodologie di allenamento, sulla tecnica specifica dell'arrampicata sportiva e sugli studi di fisiologia;
 - c) promuovere le ricerche su tutto quanto possa concorrere alla elaborazione e preparazione dei programmi per i corsi dei vari settori (roccia, ghiaccio, strutture

artificiali).

4. La Commissione Studi e ricerche collabora, altresì, con gli organismi analoghi del C.O.N.I., dell'Istituto Universitario di Scienze Motorie., delle altre Federazioni, Discipline associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

art. 45 - COMMISSIONE ANTIDOPING

1. La Commissione Antidoping è nominata dal Consiglio federale che, all'inizio del mandato (art. 47, Statuto Federale), nomina i componenti nel numero stabilito dalle Norme Sportive Antidoping pro tempore vigenti. I membri restano in carica per il quadriennio olimpico
2. I compiti della Commissione Antidoping ed il suo funzionamento sono stabiliti dal Regolamento antidoping.

CAPO IV - GLI ORGANI FEDERALI PERIFERICI

art. 46 - LE ASSEMBLEE REGIONALI

1. La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee regionali sono stabiliti dall'art. 33, dello Statuto Federale.
2. L'Assemblea regionale è indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente del comitato regionale nei termini previsti dall'art.33, comma 3 dello Statuto federale. Nel caso di prima convocazione dell'assemblea regionale a seguito di costituzione del Comitato regionale, la stessa viene indetta dal Consiglio federale che la istituisce e convocata dal Presidente federale.
3. Le disposizioni previste dal presente Regolamento Organico relativamente alle Commissioni di Verifica dei poteri e di Scrutinio, alle eventuali contestazioni sul diritto di voto, allo svolgimento dell'assemblea, alle votazioni, al computo dei voti e delle maggioranze, alle contestazioni riguardanti la validità delle assemblee e dei relativi verbali sono applicabili alle assemblee regionali.
4. All'assemblea regionale possono partecipare, senza diritto di voto:
 - a) i rappresentanti degli affiliati della Regione privi del diritto di voto per mancanza dei requisiti;
 - b) il Presidente ed i componenti del Consiglio regionale;
 - c) il Presidente della FASI o un suo delegato;
 - d) i membri del Consiglio federale e degli altri Organi Centrali eventualmente presenti;
5. Salvo decadenza anticipata, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine del quadriennio Olimpico.

art. 47 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

1. I criteri di elezione, i compiti e le attribuzioni del Presidente del Comitato regionale sono stabiliti dall'art.35 dello Statuto federale.
2. Il Presidente del Comitato regionale è obbligato a consegnare, a chi lo sostituisce, i documenti e i beni del Comitato, entro e non oltre 10 giorni dal termine dell'incarico. Al momento della consegna dovrà essere redatto verbale di riconsegna.

3. In caso di cessazione del Consiglio regionale il Presidente dovrà consegnare alla Segreteria federale, entro dieci giorni, i documenti ed i beni del Comitato. Della consegna dovrà essere, obbligatoriamente, redatto verbale.

art. 48 - IL COMITATO REGIONALE

1. Il Comitato regionale è costituito nelle regioni in cui vi siano almeno dieci affiliati con diritto di voto. In tal caso dovrà essere convocata, con le modalità previste dall'art. 49 del presente Regolamento, l'Assemblea regionale per l'elezione del Consiglio Regionale quale organo direttivo del Comitato.
2. La sede del Comitato regionale è quella della città capoluogo di regione. Ogni diversa sede dovrà essere comunicata al Consiglio federale che approverà con nulla osta.
3. La disciplina del Comitato regionale è contenuta nell'art.34 dello Statuto federale.
4. Oltre al calendario delle manifestazioni regionali, spetta al Consiglio regionale l'autorizzazione allo svolgimento delle competizioni interregionali, in accordo con gli altri consigli e delegati interessati.
5. Il Consiglio regionale ha l'obbligo di:
 - a) verificare che le Associazioni, nel proprio territorio, siano in regola nei rapporti con la Federazione;
 - b) mantenere aggiornati gli elenchi degli affiliati della Regione;
 - c) collaborare, nel proprio territorio, con gli incaricati del Consiglio federale;
 - d) proporre annualmente al Consiglio federale il preventivo di spesa per la realizzazione dei propri incarichi;
 - e) trasmettere al Consiglio federale le deliberazioni dell'Assemblea regionale;
 - f) attuare i provvedimenti del Presidente della FASI, le deliberazioni e decisioni del Consiglio federale e quelle del Consiglio di Presidenza;
 - g) osservare ed applicare le norme federali.
6. Alle riunioni del Consiglio regionale possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri federali.
7. Il Consiglio regionale deve redigere verbale delle riunioni che trasmetterà, in copia, alla Segreteria federale.
8. Nel caso in cui, durante il mandato, il numero degli affiliati si riduca a meno di dieci, il Comitato decade ed il Consiglio federale dovrà provvedere alla nomina del Delegato.

art. 49 - DELEGATO REGIONALE

1. Il Delegato regionale, nelle Regioni ove vi siano meno di dieci affiliati con diritto di voto, è nominato dal Consiglio federale. L'incarico di Delegato regionale ha una durata quadriennale coincidente con il quadriennio olimpico e può essere riconfermato; decade in caso di decadenza del Consiglio federale (art. 36, Statuto Federale).
2. In applicazione dei compiti statutariamente stabiliti il Delegato regionale deve:
 - a) adoperarsi per la costituzione del Comitato regionale;
 - b) curare la promozione e lo svolgimento dell'attività nella Regione, autorizzando lo svolgimento delle competizioni regionali e, in accordo con gli altri Consigli e Delegati interessati, di quelle interregionali;

- c) cooperare alla realizzazione dei fini istituzionali nella Regione;
 - d) operare per la costituzione ed affiliazione di nuove Società ed Associazioni;
 - e) occuparsi dell'assistenza agli affiliati esistenti;
 - f) informare il Consiglio federale di ogni programma o iniziativa realizzata nella regione nonché delle iniziative a carattere nazionale o internazionale realizzabili;
 - g) prendere parte alle riunioni periferiche del C.O.N.I. e delle autorità locali;
 - h) predisporre dettagliata relazione semestrale sull'esito del mandato da proporre al Consiglio federale.
3. Il Delegato regionale ha l'obbligo di:
- a) osservare, applicare e fare in modo che vengano applicate le norme federali;
 - b) mettere in atto i provvedimenti del Presidente, le deliberazioni e decisioni del Consiglio federale e quelle del Consiglio di presidenza.

art. 50 - LE ASSEMBLEE PROVINCIALI

1. La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee provinciali sono stabiliti dall'art.37, dello Statuto Federale.
2. L'Assemblea provinciale è indetta dal Consiglio provinciale e convocata dal Presidente del comitato provinciale nei termini previsti dall'art.37, comma 2 dello Statuto federale. Nel caso di prima convocazione dell'assemblea provinciale a seguito di costituzione del Comitato provinciale, la stessa viene indetta dal Consiglio federale che la istituisce e convocata dal Presidente federale.
3. Le disposizioni previste dal presente Regolamento Organico relativamente alle Commissioni di Verifica dei poteri e di Scrutinio, alle eventuali contestazioni sul diritto di voto, allo svolgimento dell'assemblea, alle votazioni, al computo dei voti e delle maggioranze, alle contestazioni riguardanti la validità delle assemblee e dei relativi verbali sono applicabili alle assemblee provinciali.
4. All'assemblea provinciale possono partecipare, senza diritto di voto:
 - a) i rappresentanti degli affiliati della Provincia privi del diritto di voto per mancanza dei requisiti;;
 - b) il Presidente ed i componenti del Consiglio provinciale;
 - c) il Presidente ed i componenti del Consiglio regionale;
 - d) Il Presidente della FASI o un suo delegato;
 - e) i membri del Consiglio federale e degli altri Organi Centrali eventualmente presenti.
5. Salvo decadenza anticipata, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine del quadriennio Olimpico.

art. 51 - I COMITATI PROVINCIALI

1. Il Comitato provinciale è costituito nelle province in cui vi siano almeno dieci affiliati con diritto di voto. In tal caso dovrà essere convocata, con le modalità previste dall'art. 53 del presente Regolamento, l'Assemblea provinciale per l'elezione del Consiglio provinciale quale organo direttivo del Comitato.
2. La sede del Comitato provinciale è quella della città capoluogo di provincia. Ogni diversa sede dovrà essere comunicata al Consiglio federale che approverà con nulla osta.

3. La disciplina del Comitato provinciale è contenuta nell'art.38 dello Statuto federale.
4. Nel caso in cui, durante il mandato, il numero degli affiliati si riduca a meno di dieci, il Comitato decade ed il Consiglio federale dovrà provvedere alla nomina del Delegato.

art. 52 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

1. I criteri di elezione, i compiti e le attribuzioni del Presidente del Comitato provinciale sono stabiliti dall'art.39 dello Statuto federale.
2. Il Presidente del Comitato provinciale è obbligato a consegnare, a chi lo sostituisce, i documenti e i beni del Comitato, entro e non oltre 10 giorni dal termine dell'incarico. Al momento della consegna dovrà essere redatto verbale di riconsegna.
3. In caso di cessazione del Consiglio provinciale il Presidente dovrà consegnare alla Segreteria federale, entro dieci giorni, i documenti ed i beni del Comitato. Della consegna dovrà essere, obbligatoriamente, redatto verbale.

art. 53 - DELEGATI PROVINCIALI

1. Il Delegato provinciale, nelle province ove vi siano meno di dieci affiliati con diritto di voto, è nominato dal Consiglio federale. L'incarico di Delegato provinciale ha una durata quadriennale coincidente con il quadriennio olimpico e può essere riconfermato; decade in caso di decadenza del Consiglio federale (art. 40, Statuto Federale).
2. In applicazione dei compiti statutariamente stabiliti il Delegato provinciale deve:
 - c) adoperarsi per la costituzione del Comitato provinciale;
 - d) curare la promozione e lo svolgimento dell'attività nella Provincia;
 - e) cooperare alla realizzazione dei fini istituzionali nella Provincia;
 - f) operare per la costituzione ed affiliazione di nuove Società ed Associazioni;
 - g) occuparsi dell'assistenza agli affiliati esistenti;
 - h) informare il Consiglio federale, di ogni programma o iniziativa realizzata o realizzabile nella Provincia;
 - i) prendere parte alle riunioni periferiche del C.O.N.I. e delle autorità locali;
 - j) predisporre dettagliata relazione annuale sull'esito del mandato da proporre al Consiglio federale, per il tramite del competente Consiglio regionale; qualora questo non sia istituito, la relazione verrà inviata direttamente alla Segreteria federale.
3. Il Delegato provinciale ha l'obbligo di:
 - a) osservare, applicare e fare in modo che vengano applicate le norme federali;
 - b) mettere in atto i provvedimenti del Presidente federale, le deliberazioni e decisioni del Consiglio federale, quelle del Consiglio di presidenza e quelle del Consiglio regionale, se istituito.

TITOLO III - LE MANIFESTAZIONI DI ARRAMPICATA SPORTIVA

art. 54 - CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. Tutte le manifestazioni, alle quali partecipino atleti tesserati alla FASI, devono essere preventivamente autorizzate dai competenti Organi federali, centrali o periferici in funzione della rilevanza dell'evento.

2. Le manifestazioni organizzate direttamente dagli Organi centrali o periferici FASI sono definite “manifestazioni ufficiali”; le manifestazioni organizzate da altri soggetti che rispondano ai requisiti stabiliti dalla FASI sono definite “manifestazioni riconosciute”.
3. Il Consiglio federale potrà patrocinare mediante apporti organizzativi, pubblicitari o economici le “manifestazioni riconosciute” di particolare rilevanza ai fini sportivi e di promozione dell'arrampicata sportiva.
4. Nelle manifestazioni patrocinate dalla Federazione, la Commissione Tecnica Nazionale, ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento, avrà la sorveglianza organizzativa e si occuperà dell'omologazione degli impianti ai fini sportivi; l'omologazione potrà essere effettuata anche durante la manifestazione.
5. Nelle manifestazioni sia nazionali, sia internazionali, ad invito, riconosciute dalla Federazione, gli organizzatori avranno la facoltà di richiedere che gli affiliati consentano la partecipazione di determinati atleti. Dovranno, comunque, prevedere iscrizioni libere ed eventuali limiti di partecipazione.
6. Le manifestazioni di arrampicata sportiva sono così classificate:
 - a) manifestazioni internazionali ufficiali;
 - b) manifestazioni internazionali ad invito;
 - c) manifestazioni nazionali;
 - d) manifestazioni interregionali;
 - e) manifestazioni regionali;
 - f) manifestazioni provinciali;
 - g) manifestazioni societarie;
 - h) manifestazioni di propaganda.

art. 55 - MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI UFFICIALI

1. Sono denominate manifestazioni internazionali ufficiali, quegli incontri, effettuati sia in Italia, sia all'estero e disputati dai singoli atleti o dalle rappresentative ufficiali della Federazione (maschili e femminili), unitamente a rappresentanti di altre nazioni.
2. Le manifestazioni che si svolgeranno sul territorio nazionale dovranno essere autorizzate dal Consiglio federale (art. 67, del presente regolamento).
3. Le manifestazioni internazionali possono essere organizzate:
 - a) dagli Organi Centrali federali;
 - b) dagli Organi periferici;
 - c) dagli affiliati o da organizzatori esterni, esclusivamente con la collaborazione degli Organi federali.
4. Il supporto tecnico e disciplinare è di pertinenza degli Organi competenti, il Consiglio federale dovrà impartire le direttive relative ai premi da corrispondere agli atleti, in armonia con le disposizioni ricevute dalla federazione internazionale.

art. 56 - MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI AD INVITO

1. Sono manifestazioni internazionali ad invito, gli incontri che non rientrano nel calendario ufficiale.
2. L'organizzazione ed i costi della manifestazione internazionale ad invito, sono interamente a carico dell'organizzazione.

3. Le manifestazioni che si svolgeranno sul territorio nazionale dovranno essere autorizzate dal Consiglio federale (art. 64, del presente regolamento).
4. Il supporto tecnico e disciplinare è di pertinenza degli Organi competenti.

art. 57 - MANIFESTAZIONI NAZIONALI

1. Sono manifestazioni nazionali gli incontri, inclusi nel calendario Nazionale della Federazione, che consentono la partecipazione ad atleti di qualsiasi regione italiana, con i criteri prestabiliti dal Regolamento Gare.
2. Tutte le manifestazioni che si svolgeranno sul territorio nazionale, dovranno essere autorizzate dal Consiglio federale (art. 64, del presente regolamento).
3. Il supporto tecnico e disciplinare è di pertinenza degli Organi competenti, il Consiglio federale dovrà impartire le direttive relative agli eventuali premi da corrispondere agli atleti.

art. 58 - MANIFESTAZIONI INTERREGIONALI

1. Sono manifestazioni interregionali gli incontri tra affiliati appartenenti a regioni diverse ed ai quali possono partecipare gli atleti tesserati presso affiliati aventi sede in una delle regioni interessate.
2. Le manifestazioni dovranno essere autorizzate dal Consiglio o Delegato regionale in accordo con gli altri Consigli o Delegati interessati (artt. 48 e 49 del presente regolamento).
3. Devono svolgersi ad un intervallo di almeno sette giorni, da una manifestazione nazionale o internazionale, salvo deroga del Consiglio federale.
4. Le richieste di organizzazione devono essere presentate al Consiglio o al Delegato della Regione in cui dovrà svolgersi la manifestazione, almeno 40 giorni prima della prevista effettuazione,
5. Il supporto tecnico e disciplinare è di pertinenza degli Organi competenti, il Consiglio federale, su richiesta del Consiglio regionale o del Delegato, dovrà impartire le direttive relative agli eventuali premi da corrispondere agli atleti.

art. 59 - MANIFESTAZIONI REGIONALI

1. Sono manifestazioni regionali gli incontri che consentono la partecipazione di atleti tesserati presso affiliati aventi sede legale nella regione ove si svolge la manifestazione.
2. Le manifestazioni dovranno essere autorizzate dal Consiglio o Delegato regionale.
3. Le richieste di organizzazione devono essere presentate al Consiglio o al Delegato della Regione in cui dovrà svolgersi la manifestazione, almeno 30 giorni prima della prevista effettuazione,
4. Il supporto tecnico e disciplinare è di pertinenza degli Organi competenti, il Consiglio federale, su richiesta del Consiglio regionale o del Delegato, dovrà impartire le direttive relative agli eventuali premi da corrispondere agli atleti.

art. 60 - MANIFESTAZIONI PROVINCIALI

1. Sono manifestazioni provinciali gli incontri che consentono la partecipazione di atleti tesserati presso affiliati aventi sede legale nella provincia ove si svolge la manifestazione.
2. Le manifestazioni provinciali devono essere approvate dal Consiglio o Delegato provinciale.

art. 61 - MANIFESTAZIONI SOCIETARIE

1. Sono manifestazioni societarie gli incontri che consentono esclusivamente la partecipazione dei soci dell'affiliato.
2. Le manifestazioni provinciali devono essere approvate dal Consiglio o Delegato provinciale.

art. 62 - MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA

1. Sono manifestazioni di propaganda gli incontri organizzati dagli affiliati, o dagli Organi periferici della FASI. Non hanno classifica ufficiale e sono aperti alla partecipazione di atleti tesserati "NON CLASSIFICATI" (atleti fuori classifica CNP, praticanti, esordienti o amatori).
2. Per le manifestazioni a rilevanza regionale o interregionale, le richieste di organizzazione devono essere presentate al Consiglio o al Delegato della Regione in cui dovrà svolgersi la manifestazione, per quelle a rilevanza provinciale al Consiglio o Delegato provinciale, almeno 30 giorni prima della prevista effettuazione,
3. Il supporto tecnico e disciplinare è di pertinenza degli Organi competenti.

art. 63 - ENTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI

1. Le manifestazioni di arrampicata sportiva, riconosciute dalla FASI, possono essere organizzate, esclusivamente, dagli Organi federali o dagli affiliati.
2. I soggetti diversi che vogliano organizzare manifestazioni potranno farlo soltanto con la collaborazione degli Organi federali o degli affiliati.

art. 64 - APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. Nelle manifestazioni, riconosciute dalla FASI ma non valide per le classifiche nazionali ufficiali, previo assenso della Commissione Tecnica, potranno essere apportate variazioni alla prassi gare della FASI, compreso lo svolgimento delle prove e la distribuzione nell'arco del tempo. Sono vietate modifiche ai Regolamenti ed alle Normative tecniche federali, senza la specifica approvazione del Consiglio federale.
2. Le manifestazioni sono soggette al pagamento di una tassa di approvazione, stabilita annualmente dal Consiglio federale.
3. Il Consiglio federale potrà vietare la partecipazione, alle manifestazioni di qualsiasi tipo, ad atleti di interesse nazionale, impegnati in attività internazionali (raduni tecnici o allenamenti collegiali).

4. E' tassativamente vietata la partecipazione degli atleti, alle gare non ufficiali o riconosciute dalla FASI, salvo deroga espressa del Consiglio federale.
5. In caso di partecipazione di un atleta, senza autorizzazione, il medesimo dovrà essere deferito al Procuratore federale.
6. Salvo per le manifestazioni di propaganda, non potranno essere disputate manifestazioni nelle date in cui sono previste manifestazioni ufficiali, salvo deroga espressa del Consiglio federale, previa la preventiva e motivata richiesta dell'interessato.
7. I Consigli o Delegati regionali dovranno inoltrare al Consiglio federale, per l'approvazione, le richieste di organizzazione delle manifestazioni nazionali e internazionali. Tali richieste dovranno essere corredate dal progetto generale e da un versamento a titolo di cauzione pari all'ammontare della tassa.

art. 65 - ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. Gli organizzatori delle manifestazioni hanno il compito di:
 - a) assumersi tutte le spese prestabilite dalle norme Organizzative e dal regolamento tecnico;
 - b) provvedere alle attrezzature;
 - c) dotare di assicurazione, per la responsabilità civile, gli atleti, i tracciatori, i giudici e tutto l'altro personale addetto;
 - d) provvedere al servizio di assistenza sanitaria (ambulanza, medico, ecc);
 - e) garantire l'ordine pubblico e tutti i servizi.
2. Le iscrizioni degli atleti alle manifestazioni devono essere fatte sulla base della modulistica prevista dalla FASI.

art. 66 - GIUDICE DI GARA

1. Nelle manifestazioni ufficiali e riconosciute é obbligatoria la presenza del Giudice di Gara della FASI, il quale compie i controlli tecnici, sportivi e disciplinari.
2. Il Giudice di Gara potrà avvalersi del parere dell'Ispettore Tecnico, dei Tracciatori e degli assistenti di via.

art. 67 - ISPETTORE TECNICO FASI

1. Nelle manifestazioni agonistiche nazionali é possibile la presenza di un Ispettore Tecnico FASI, che verrà nominato dal Consiglio federale, su proposta della Commissione Tecnica federale.
2. Le funzioni ed i compiti dell'Ispettore Tecnico sono stabiliti dal Regolamento di Gara, concernono il rispetto delle norme organizzative, di sicurezza e la regolarità dei percorsi di gara.

art. 68 - RECLAMI E RICORSI

1. I reclami sullo svolgimento della gara, devono essere presentati al Presidente di Giuria, con le seguenti caratteristiche:
 - a) forma scritta;
 - b) adeguatamente motivati;

- c) entro e non oltre 15 minuti dalla comunicazione dei risultati ufficiali della gara;
 - d) accompagnati dalla tassa.
2. Nel caso in cui non abbiano tutti i requisiti, di cui alle lettere a), b), c) e d), saranno immediatamente respinti, con decadenza da ogni diritto.
 3. Per tutti i reclami, di carattere tecnico, la Giuria decide immediatamente, dandone immediata comunicazione per iscritto agli interessati.
 4. In caso di accoglimento la tassa verrà restituita. Nel caso in cui il reclamo venga respinto, la tassa verrà incamerata.
 5. Avverso le decisioni della Giuria é ammesso ricorso al Giudice Unico. Tale ricorso, a pena di inammissibilità, dovrà essere comunicato entro 24 ore dal termine della premiazione della competizione e accompagnato dalla tassa.
 6. Qualora il Giudice Unico ravvisi, nei documenti, violazioni che esorbitano dalla propria competenza, rimetterà gli atti al Procuratore federale, il quale provvederà all'istruttoria e, se quest'ultimo lo riterrà opportuno, all'esercizio dell'azione avanti alla Commissione di Giustizia e Disciplina.

art. 69 - VERBALI E CLASSIFICHE DI GARA

1. La Giuria dovrà redigere il verbale di gara unitamente al dettaglio delle classifiche, sia di finale, sia delle prove di qualificazione.
2. I verbali di gara (rapporti) dovranno essere inviati al Segretario dei giudici di gara, al Giudice unico ed alla Segreteria federale.
3. Le classifiche dovranno essere trasmesse al Segretario dei giudici di gara ed alla Segreteria federale.
4. I termini per l'invio dei documenti sopra indicati sono quelli previsti dal Regolamento Gruppo Giudici di Gara.

art. 70 - OMOLOGAZIONE DELLE GARE

1. Con la comunicazione dei risultati ufficiali di gara la manifestazione viene omologata dal Presidente di giuria.
2. Qualora, dai verbali inviati alla segreteria dei Giudici di gara risultino riserve in merito alla possibile violazione di disposizioni e regolamenti federali, la citata segreteria provvederà a darne comunicazione al Consiglio Federale (per le manifestazioni nazionali), ovvero al Consiglio o Delegato Regionale (per le manifestazioni interregionali o regionali), ovvero al Consiglio o Delegato Provinciale (per le manifestazioni provinciali o societarie), i quali potranno revocare l'omologazione.
3. Gli atleti per i quali sia accertata la partecipazione alle gare in mancanza di tesseramento ovvero con tesseramento in violazione del vincolo sportivo saranno denunciati al Procuratore federale per l'irrogazione delle previste sanzioni ai sensi del vigente Regolamento di Giustizia.

art. 71 - NORMA GENERALE

1. Per tutti i casi non previsti dal presente Regolamento Organico, saranno applicate le leggi, i regolamenti, le normative e le consuetudini sportive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

art. 72 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.